

Codice A1813C

D.D. 14 novembre 2024, n. 2395

Autorizzazione idraulica n. 82/24. Lavori di manutenzione ordinaria (P.M.O.) 2024, in Comune di Almese (TO). Lotto1 - Rio Garavello MO_OT101 e MO_AL101. Richiedente: Comune di Almese.



ATTO DD 2395/A1813C/2024

DEL 14/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n. 82/24. Lavori di manutenzione ordinaria (P.M.O.) 2024, in Comune di Almese (TO). Lotto1 – Rio Garavello MO_OT101 e MO_AL101.
Richiedente: Comune di Almese.

Il Comune di Almese in data 25.09.2024 prot. 14117 (ns. prot. n. 44829 del 26/09/2024) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione ordinaria lungo due tratti ("tratto 1" di m 255 e "tratto 2" di m 75) del rio Garavello che vanno da valle della pista tagliafuoco, nei pressi di località Prasabò e terminano 45 m a valle del ponte su Via Tetti Montabone; in sintesi i lavori consistono in:

- riprofilatura dell'alveo con movimentazione di materiale litoide compensato in loco al fine di garantire l'efficienza idraulica delle sezioni di deflusso. In particolare, nel primo tratto, il volume di movimentazione del materiale è di 120 mc circa completamente risistemati in alveo ad imbottimento delle sponde; mentre nel secondo tratto, il volume di movimentazione è di circa 13 mc, di cui solo 3 mc saranno risistemati in alveo ad imbottimento delle sponde nei tratti interessati dalle erosioni utilizzandolo anche per ricostituire il piede di un muro di cemento esistente che è stato scalzato dalla piena (sottomurazione in pietrame, che verrà opportunamente cementato), mentre i restanti 10 mc saranno asportati e stoccati in un area di deposito di proprietà comunale.
- sistemazione e consolidamento di una traversa in pietrame cementato già esistente;
- taglio della vegetazione ripariale all'interno dell'alveo, sulle sponde e abbattimento delle piante instabili, per una lunghezza di circa 255 m;

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Dott. For. Francesco Ciasca, costituiti da una relazione tecnica, relazione idraulica e da 5 tavole grafiche in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il comune di Almese con Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 09.10.2024 ha approvato i lavori di manutenzione in oggetto;

La Città Metropolitana di Torino con nota prot. 152229 del 25.10.2024 ha espresso parere

favorevole condizionato al progetto ai sensi della DGR 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i.
Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento regionale n. 10/R/2022.
Dall'esame degli atti inviati, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- Visto l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;
- Visto l'art. 26 della DPGR n. 16/R del 16.12.2022;
- Visti gli artt. 37 e 37 bis del DPGR 8/R del 20.09.2011;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Almese ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell'elaborato planimetrico allegato all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
3. Il taglio della vegetazione dovrà interessare unicamente le superfici individuate nell'istanza, eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
4. è consentito l'accesso in alveo con mezzi meccanici per l'asportazione del materiale senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;
5. la vegetazione spontanea, da rimuovere dagli alvei dei corsi d'acqua in argomento, non dovrà essere depositata anche solo temporaneamente ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
6. è fatto assoluto divieto di:
 - asportare materiale inerte di qualunque natura dall'alveo;
 - depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi
 - rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
 - in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni

vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

- in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovranno essere rimossi gli alberi che possono essere esposti alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- 7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 8. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- 9. con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale;
- 10. il soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della l.r. n.37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della d.g.r. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione della Città Metropolitana di Torino per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata, inoltre dovranno essere rispettate tutte le condizioni contenute nel parere prot. 152229 del 25.10.2024 in atti allegato;
- 11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 12. è a carico del richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- 13. Il soggetto richiedente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario referente:
Arch. Giuseppe Fantinati

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio